

# Ufficio d'ambito di Lecco

## Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 18 dicembre 2018

DELIBERAZIONE n. 131/18

**Oggetto: Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 17.00, in una sala riunioni presso la sede aziendale dell'Ufficio d'ambito di Lecco, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
ViceSindaco di Sirtori - Presidente	Paolo Negri	X	
Sindaco di Oggiono - Vicepresidente	Roberto Paolo Ferrari		X
Sindaco di Garlate	Giuseppe Conti	X	
Sindaco di Osnago	Paolo Brivio		X
Sindaco di Dervio	Davide Vassena	X	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che il d.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante "*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*", ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito (all'articolo 1) che "*il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno*", prevedendo che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata;

RILEVATO che l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), ridenominata a partire dall'anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017, ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico;

RILEVATO altresì che, con la successiva deliberazione n. 227/2018/R/IDR del 5 aprile 2018, l'ARERA ha poi specificamente disciplinato le "*Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati*";

CONSIDERATO che, con tale disciplina, viene introdotto il “*Bonus Sociale Idrico*” coperto da un sistema perequativo di solidarietà a livello nazionale, cioè attraverso l’applicazione di una componente c.d. *perequativa* a carico dei consumi di acquedotto di tutti i cittadini italiani che non si trovino in condizioni di disagio economico sociale, applicata a ciascun mc d’acqua usato, e gestita attraverso la Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) con un sistema direttamente interfacciato con i gestori del SII;

RILEVATO che è prevista la possibilità per gli Enti di Governo dell’ambito di introdurre o mantenere un “*Bonus Idrico Integrativo*”, deliberato a livello di singolo ATO, che integra il Bonus Sociale Idrico al fine di consentire condizioni migliorative rispetto a quelle minime previste a livello nazionale;

CONSIDERATO che l’Ufficio d’ambito ha approvato il “*Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato - Bonus idrico anno 2016*” (cfr. deliberazioni n. 72 del 9.11.2016 e n. 78 del 30.1.2017) e il “*Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato – Bonus idrico anno 2017*” (cfr. deliberazioni n. 97 del 12.12.2017 e n. 104 del 26 febbraio 2018), che disciplinano le modalità di quantificazione e corresponsione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai soggetti, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lecco, che versano in condizioni socio-economiche disagiate, mediante l’utilizzo di una quota di FoNI;

DATO ATTO che l’Ufficio d’ambito di Lecco, in occasione dell’aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato sulla base della deliberazione ARERA 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/IDR (cfr. deliberazione n. 115 del 19.07.2018), ha deciso di mantenere a livello locale un *bonus idrico integrativo* rispetto a quello nazionale (che è di importo inferiore rispetto a quello finora erogato a livello locale) e ha precisato che, stante, a partire dall’anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria FoNI esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, la quota di FoNI inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie è dunque riattribuita alla componente OP<sub>social</sub>;

RAVVISATA l’opportunità di stabilire che, al fine di ridurre l’onere per tutti i soggetti coinvolti nella procedura, nonché per gli utenti finali beneficiari, le modalità applicative del *bonus idrico integrativo locale* alle utenze economicamente disagiate avvenga attraverso le medesime modalità previste dal *bonus sociale idrico nazionale* disciplinato dall’ARERA;

RITENUTO, in particolare, che:

- il valore dell’ammontare del *bonus integrativo locale* compensi le quote variabili di fognatura e depurazione e, per la parte eccedente il bonus sociale idrico nazionale, la quota variabile di acquedotto fino ad un consumo pari al doppio del limite inferiore della fascia di consumo cui si applica la tariffa base;
- gli utenti aventi diritto al *bonus integrativo* saranno i medesimi ammessi al sistema nazionale di agevolazioni, tuttavia esclusivamente per il periodo in cui l’utente risulti presente sulla rete del gestore del servizio idrico integrato nell’ATO di Lecco;
- l’erogazione del *bonus integrativo* sarà garantita direttamente dal Gestore con le medesime modalità stabilite per il *bonus sociale*; le modalità di riconoscimento all’utenza del *bonus integrativo* saranno:
  - a) agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista dall’art .38 del RQSII, mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa  $b_1$ , espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alle quote variabili dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

- b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione;

VISTA la proposta di “*Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale*” presentata dal direttore dell'Ufficio d'ambito di Lecco;

A voi unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare il “*Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale*”, costituente l'allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la quota della componente OP<sub>social</sub> destinata alle agevolazioni tariffarie previste nel Regolamento di cui al punto 1. ammonta a 110.000 €/annui, come stabilito con propria deliberazione n. 115 del 19.07.2018, la quale tuttavia potrà essere conguagliata col prossimo aggiornamento tariffario;
3. di dare mandato al Direttore per tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione tra cui la trasmissione del presente atto al Gestore del SII, Lario Reti Holding S.p.A., a tutti i Comuni dell'ATO di Lecco e alle associazioni dei consumatori, con la richiesta di dare opportuna notizia dell'iniziativa sul proprio sito web e attraverso ogni altro canale informativo a propria disposizione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 18 dicembre 2018

**IL PRESIDENTE**  
**DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO**  
F.to Paolo Negri

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO**  
F.to Elena Arena